

Pro Causae Bosellis

di Enzo Rombolà

L'esame della cospicua raccolta di documenti, conservata nell'Archivio parrocchiale di San Giovanni Bianco, sotto il titolo "Pro Causae Bosellis" (sic!) ci consente di delineare i contorni di quella che, alla luce delle attuali conoscenze, riteniamo sia la maggiore contesa avvenuta, per affermare il diritto di proprietà su terreni posti nel territorio di San Giovanni Bianco.

Sono copie di documenti, tratte dagli originali conservati in diversi archivi, del notaio Antonio Baruchelli dei Rota della Pianca.

La contesa vede da una parte gli abitanti di Cornalita, rappresentati dal Sindaco della contrada e la potente famiglia dei Boselli, che nella frazione ha avuto origine, e dall'altra i rappresentanti del Comune di San Giovanni Bianco.

La controversia si riaccende improvvisamente, dopo un periodo di 22 anni, durante il quale non sono mancati motivi di contrasto e reciproche accuse, il 9 luglio 1590, con l'emanazione di un proclama da parte del Vicario del Podestà di Bergamo che, accogliendo una istanza di Carlo Boselli, che agiva a suo nome ed a nome dei suoi fratelli e nipoti, Gasparo dell'Ecc.mo Licinio Boselli e del Sindaco di Cornalita Roberto Boselli, dispone:

"Che non sia persona alcuna di qual grado et condizione si voglia, qual ardisca o presuma di intramettersi a detto monte, in parte alcuna ed in spetie nella Foppa del Zovo, per tagliar legne, far borelli ne far carbone, senza espressa licentia delli sopra nominati et suoi successory".

"Che non sia persona alcuna" continua *"qual habbia ardire di pascolare, stramazare, segar herba di sorte alcuna, senza espressa licenza, come di sopra et quello sotto pena a chi contrafarà de ducati cinquanta da esserli tolta inremissibilmente ed applicata al Arsenalle per la mità et l'altra mità alli detti esponenti et altre peni corporali si come a noi parerà convenienti..."*.

"Et se alchuno si sente gravato", conclude il proclama, *"Compara, citata la parte, lassando un messo in Offfitio"*.

Il contenuto del proclama fu reso pubblico il 14 luglio sul monte Sornadello, nella contrada di Cornalita e nella piazza di San Giovanni Bianco, alla presenza dei testimoni Cristoforo Grataroli e Giacomo Cuminelli di Adrara.

Ripete sostanzialmente analogo provvedimento adottato da Nicolò Tertio, vicario del Potestà di Bergamo, in data 8 maggio 1568, a richiesta delle stesse persone, con una

piccola variante, per quanto riguarda le pene corporali previste a carico dei trasgressori, per i quali era specificato che dovevano essere applicati *“Tratti triy di corda”*. La terra, nella quale era vietato intromettersi, è descritta dettagliatamente in un documento datato *“Bergomi die 9 July 1590”*, allegato al proclama, che la individua nel modo seguente:

“Petia terra est vide licet Una pezza di terra montiva, boschiva, pascoliva e prativa, posta nel Comun di Santo Giovanni Bianco, chiamata in Sornadello, alla quale coherentia...”.

I confini sono: la Val Grande, a mezzogiorno ed i Comuni di Taleggio, Gerosa e Brembilla; in pratica comprendeva tutto il territorio del Comune, posto sulla sponda destra del torrente Enna, quasi la metà del territorio comunale, come delimitato nel 1500.

L'uso esclusivo dell'area, non è rivendicato come diritto di proprietà esclusivo da privati cittadini, essendo lo stesso Sindaco rappresentante della frazione nel Comune, Roberto Boselli, tra i firmatari dell'istanza e quindi lo scopo non era quello di usurpare l'area, come da qualcuno ipotizzato, quanto, chiederne l'uso esclusivo per gli abitanti di Cornalita, come se appartenesse al demanio della frazione.

La reazione del Comune, come era prevedibile, non si fece attendere.

Il 31 luglio 1590 davanti al Vicario del Potestà, si presentarono Prospero Zignoni e Giacomo de' Verdi i quali, su espresso incarico del Comune di San Giovanni Bianco, contestarono la validità del proclama, chiedendone l'annullamento, per due motivi: l'atto era stato adottato da un organo incompetente, in quanto trattandosi di beni comunali, la competenza era riservata dalla legge, in modo esclusivo, ai Rettori di Bergamo; nella zona indicata dal proclama vi erano diversi beni immobili, posseduti da privati cittadini, che di fatto con il proclama erano espropriati del proprio diritto di godimento. Indicano, inoltre, quale procuratore del Comune, Jacobo Benaglio, il quale è incaricato di rappresentarlo nelle varie fasi della contesa.

Il 29 agosto successivo, Simone dei Virdis, *“Publico Servitor”* della Valle Brembana, provvide alla notifica della costituzione in giudizio, da parte del Comune di San Giovanni Bianco, a tutti gli interessati che avevano presentato l'istanza per l'emissione del proclama, consegnando copia dell'atto nelle mani delle persone presenti nella loro abitazione.

Tutta la documentazione, fu poi inviata al Giudice competente, il Collegio dei Dieci Savi del Senato della Repubblica di Venezia a cura dei Rettori di Bergamo

Il 26 gennaio 1591 Beneto Giustiniani, a nome del Collegio dei X Savi, dopo aver sospeso per la durata di due mesi gli effetti del proclama del 9 luglio 1590, invita i Rettori di Bergamo ad avvisare i legittimi rappresentanti del Comune di San Giovanni Bianco a comparire a Venezia, davanti al Collegio dei X Savi, entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, con i documenti comprovanti quanto da loro asserito nell'atto di costituzione.

La sospensione degli effetti dell'atto impugnato è certamente una misura cautelare, ma significativa, in quanto vuol dire che le motivazioni addotte dal Comune per chiedere l'annullamento del Proclama non sono infondate.

Comunque, chi si fosse illuso che la vertenza avrebbe avuto una risoluzione rapida rimase certamente deluso, in quanto passarono più di due anni prima che il Collegio dei Savi adottasse la tanto agognata sentenza.

Nel frattempo devono esserci stati diversi provvedimenti intermedi, adottati per accertare la verità: nella raccolta di documenti, vi sono diversi atti che seppur non abbiano

3.6.1593 die 6 Mensis Maij 1593
 io Pascalis Ciconia dei Gratia Dux Venetiarum Nob. et Sapientibus Viris
 Aloisio Priolo de Suis Mandato Pottestati et Lazaro Mocenigo
 Capitano Bergomi et Successoribus fidelibus Salutem et
 dilectionis affectum. Vi significamo come nel Collegio
 delli X Savy ordinarij del Senato sono state oggi
 a bossoli et balotte poste et prese, nemine discrepante
 le Parti del tenore infrascritto sicome che il Proclama
 fatto per il Vicario di Podestà di Bergamo sotto il di 9 luglio
 1590 per il quale a istantia delli intervenenti per la
 Contrada de Cornalida et Consorti di Boselli cittadini di essa Città
 viene ordinato che niuno posse pascolar, tagliar legne
 stramazar ne segar herba di alchuna sorte nel monte di Sornadello posto nelli

L'incipit della comunicazione della sentenza del 6 maggio 1593 fatta pervenire dal doge Pascale Cicogna ai rettori di Bergamo: il podestà Alvise Priuli (lo stesso che aveva ideato e diretto la costruzione della strada Priula) e il capitano Lazzaro Mocenigo

una attinenza diretta con la vertenza, probabilmente sono stati necessari per convincere il Collegio giudicante.

Troviamo, infatti, un atto notarile con il quale sono delimitati i confini del Comune di San Giovanni Bianco risalenti al 1494, alcune delibere del Consiglio comunale e diversi atti trascritti dal libro degli estimi del Comune e dal libro dei conti, riguardanti le proprietà dei componenti la famiglia dei Boselli.

La sentenza, emessa dal Collegio dei X Savi del Senato veneto il 6 Maggio 1593, fu comunicata lo stesso giorno alle Autorità competenti di Bergamo, con la nota che trascriviamo:

“Pascalis Ciconia dei Gratia Dux Venetiarum

Nob. et Sapientibus Viris Aloisio Priolo de Suis Mandato Pottestati et Lazaro Mocenigo Capitano Bergami et Successoribus fidelibus Salutem et Dilationis affectum.

Vi significhiamo come nel Collegio delli X Savy ordinary del Senato sono statte oggi a bossoli et balotte poste et prese, nemine discrepante le parti del tenore infrascritto sicome che il Proclama fatto per il Vicario dell'1.º Podestà di Bergamo sotto il di 9 luglio 1590 per il quale a istantia delli intervenenti per la Contrada de Cornalida et Consorti do Boselli, cittadini di essa Città, viene ordinato che niuno posse pascolar, tagliar legne stramazar ne segar herba di alchuna sorte nel monte di Sornadello posto nelli

confini descritti sotto essa Proclama dil tenor et continentia, come in quella al qualle in omnibus si habbia relatione, per autorità di questo Collegio, stante la delegazione ad esso fatta per la Ser.ma Sig.ria di tutto il Presente Negotio, sotto il di 28 Gennaro 1591, Sian essa Proclama Tagliato et anulatto, con tutte le cosse da quello seguite et dipendenti dovendo il predetto Monte Sornadello restar ben Comunal del Ser.mo Dominio et esser godutto fra detto Comune di San Zouan Bianco, Contrata di Cornalita et altre Contrate di esso Comune, a uso de beni Comunali, giusta in tutto et per tutto la disposizione delle leggi del Ecc.mo Senato di questo preposito alle qualli si abbia relatione; et questo a gravame delli intervenienti del predetto Comune di S. Zouane Bianco, citati quelli di Cornalita et in assentia del Nob. Homo Ser Hioseppo Moresini Aurato Fiscalle della Ser.ma Sig.ria legitimam.te citato et intimato come nelli atti del detto Collegio appare.

Item che stante la delegatione fatta al presente Collegio per la predetta Ser.ma Sig.ria sotto di voi del instante di tutte le defferentie vertente tra quelli delli predetti Comuni di S. Zouan Bianco et Contrada di Cornalita, per occasione del Monte di Cancervo posto nelli confini di esso Comun;

Sia preso che il predetto Monte di Cancervo debbi intendersi restar ben Comunal del Ser.mo dominio et essere goduto tra il predetto Comun di S. Zouan Bianco, Contrada di Cornalita et altre Contrade di esso Comune a uso de beni Comunali.

Giusta in tutto e per tutto la disposizione delle leggi del Ecc.mo Senato in questo proposito alle qualli si habbia relatione; et questo a gravame delli intervenienti...”.

Seguono le formule di rito, ripetizione delle precedenti, che si omettono per questione di spazio.

La sentenza fu notificata agli interessati il 13 maggio 1593 dal Procuratore del Comune di San Giovanni Bianco. La sentenza è esemplare, per quanto attiene la salvaguardia dei diritti della Comunità e, pensiamo, per porre fine ad analoga vertenza in corso include anche la regolamentazione del godimento del Cancervo, altro bene facente parte del demanio comunale. Non siamo in condizione di documentare ulteriore sviluppi della vertenza, dopo la sentenza riportata.

La raccolta dei documenti si conclude con la copia di un verbale di interrogatorio subito il 6 febbraio 1596, forse dall'autorità giudiziaria, da “*Pasquino de Milesi, quondam Antonio*”, il quale era stato nominato “*deffenzore*” del Comune l'anno precedente, per “*tonzar*” alcune spese seguite in una lite fatta nella contrada di Cornalita.

Il Pasquino era imputato di negligenza, per aver perso i documenti che gli erano stati affidati per espletare il mandato affidatogli dal Comune, per una “*sosta*” dallo stesso improvvidamente effettuata in un'osteria, abbandonando momentaneamente gli stessi in un borsello incustodito.

Non è giustificata, in base alle nostre attuali conoscenze, la presenza dei documenti nell'archivio parrocchiale, trattandosi di atti e documenti afferenti la pubblica amministrazione; unico motivo può essere l'interesse dei parroci per le vicende che riguardavano la loro famiglia. Ricordiamo, infatti, per delineare il quadro completo della situazione, che ben quattro parroci si succedettero alla guida della Chiesa di San Giovanni Bianco dal 1509 al 1652, tutti della famiglia Boselli ed in particolare: Antonio Boselli (1509-1547); Bernardino Boselli (1547-1596); Bartolomeo Boselli (1597-1630) e Gerolamo Boselli (1630-1652).